



**TRIBUNALE DI SALERNO  
TERZA SEZIONE CIVILE**

*AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE*

*AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE VICARIO*

*AI PROFESSIONISTI*

PER IL TRAMITE DEI:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

P.C. AD ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA

(ANCHE PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO E SUI PVP DELLE PROCEDURE)

**OPERATIVITÀ TERZA CIVILE E SETTORE FALLIMENTARE FINO AL 30.06.20**

(circolare settoriale è emessa per il settore immobiliare)

**1.1 CONSEGUENZE ECONOMICHE EMERGENZA SANITARIA**

Va necessariamente premesso che la Terza Civile intercetta ed intercetterà le conseguenze economiche della grave situazione sanitaria e che potrà farsene carico in tutti i suoi significativi settori di intervento solo se arricchita della preziosa collaborazione dei professionisti via via officiati.

**1.2 RIPARTI ED ACCONTI AL C.F. ED AI PREDEDUCIBILI**

Conseguentemente, il Presidente di Sezione, ritenuto che la grave situazione economica e sanitaria del paese imponga la tempestività delle operazioni di riparto nell'ambito delle procedure concorsuali, rammentato che già in data 20.02.20 è stato sollecitato (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 ter, decimo comma, l.f.,) il deposito dei riparti parziali e finali, **tenuto conto di analoghi provvedimenti assunti in questi giorni nelle sezioni fallimentari di altri Tribunali**; tenuto conto della sospensione dei termini;

1) chiede ai C.F. di procedere al deposito entro il 16.04.20 di progetti di **riparti parziali in** tutte le procedure aventi depositi superiori ad € 150.000,00 ma escludendo: a) quelle espressamente esentate dal GD con provvedimento depositato nell'ultimo trimestre; b) quelle con riparti effettuati nell'ultimo quadrimestre; c) quelle in fase di rendiconto finale;

**2) autorizza il deposito di istanze di acconto del C.F.** precisando che il relativo mandato di pagamento sarà emesso contestualmente a quelli esecutivi del riparto;

- 3) autorizza inoltre il deposito di **istanze di ulteriore acconto in relazione a riparti parziali già effettuati** (ad esempio, qualora il professionista, in regola con gli obblighi informativi, abbia ricevuto un acconto da motivatamente rivalutare perché inferiore alla somma tra il minimo del passivo accertato ed il medio dell'attivo già realizzato ovvero inferiore al minimo liquidabile) riservando al collegio la concreta valutazione dell'importo ulteriormente attribuibile;
- 4) invita i C.F. a procedere, in presenza di attivo sufficiente, al **pagamento di tutti i creditori prededucibili** che abbiano già terminato la propria attività.

### **1.3 REVOCA ESPERIMENTI D'ASTA FINO AL 30.06.20**

Purtroppo, pur consapevoli delle ricadute economiche della scelta, i Giudici del settore fallimentare e del settore esecuzione immobiliare, devono necessariamente revocare tutti gli esperimenti d'asta sino al 30 giugno 2020 in quanto involgono anche attività giudiziaria (segnatamente sopralluoghi) da svolgersi in luoghi per i quali non è possibile adottare le misure organizzative (di concerto con l'A.S.) idonee ad evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone.

Per questi motivi per il settore fallimentare:

- (1). **si dispone la revoca di tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al 30.06.2020** mandando ai C.F. per l'annotazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, utilizzando sul PVP l'evento "sospensione" e specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE/GD".
- (2). si dispone che i gestori incaricati delle vendite non accettino più il deposito delle offerte in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto;
- (3). si dispone che il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i curatori fallimentari delegati siano autorizzati a verbalizzare l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte **senza la presenza degli offerenti** al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti (e senza indicare nel verbale i nominativi degli stessi).
- (4). **si dispone che in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso debba intendersi revocato e la pubblicazione sospesa sino a nuovo ordine;**
- (5). **si dispone che in relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di vendita ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi sia sospeso sino a nuovo ordine;**
- (6). **si dispone che fino al 30 giugno 2020 siano sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti per qualunque ragione sino a nuovo ordine;**
- (7). **si dispone che fino al 30 giugno 2020 siano sospese le attività di visita**

- degli immobili staggiti sino a nuovo ordine;**  
(8). **si dispone che le prossime vendite si fissino a far data dal 14 settembre 2020.**

#### **1.4 ORDINI DI LIBERAZIONE E RILASCIO IMMOBILI.**

**Precisa che l'attuazione degli ordini di liberazione e del rilascio degli immobili deve ritenersi sospesa ex lege fino al 15.04.2020.**

#### **1.5 ACCESSO AGLI UFFICI**

A seguito dell'adozione del D.L. 11/20 e 18/20 e delle ordinanze del Presidente della Regione Campania, tenuto conto che ogni attività endoprocessuale va compiuta in forma telematica, sono sospesi fino al giorno 15 aprile compreso tutti gli incontri dei magistrati della Terza Civile con i consulenti tecnici, C.F., custodi, delegati alle vendite ed ausiliari a qualsiasi titolo nominati i quali sono espressamente invitati ad esaminare ogni informazione via PCT.

Per tutte le udienze sono trasmessi appositi decreti di rinvio da parte dei singoli giudici istruttori.

#### **1.6 MANDATI DI PAGAMENTO TELEMATICI**

I G.D. in applicazione dei D.L. 11/20 e 18/20 emettono mandati di pagamento telematico autorizzando il Curatore: 1) a scaricare il mandato inviato telematicamente dalla cancelleria; 2) a dichiararne, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale telematico; 3) all'esecuzione dell'operazione bancaria; 4) al deposito sul PCT della copia quietanzata con il timbro dell'istituto di credito.

#### **1.7 COLLOQUI CON I PROFESSIONISTI ED AUSILIARI.**

I colloqui in tribunale degli ausiliari, dei professionisti delegati, dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziari, dei liquidatori, e in generale dei professionisti con i giudici delegati alle vendite concorsuali sono sospesi – allo stato - sino alla data del 4.05.2020 allorchè potranno essere ripresi, previo appuntamento soltanto nel rispetto delle condizioni prescritte dal Presidente del Tribunale di concerto con l'A.S..

Le istanze, anche interlocutorie, vanno quindi depositate via PCT essendo immediatamente esaminabili telematicamente.

A discrezione del singolo magistrato alcuni colloqui potranno essere svolti su piattaforma Microsoft TEAMS o analogo sw.

#### **1.8 PROCEDIMENTI EX ART. 161 C.6 ED 181 C. 6 L.F**

Per completezza si precisa che i termini dei procedimenti di concordato preventivo con riserva e degli analoghi procedimenti ex artt. 182 BIS C. 6 e 7 L. F. sono sospesi di diritto.

### **1.9 UDIENZE PREFALLIMENTARI**

Le norme introdotte dal D.L. 11/20 e le modifiche intervenute con il d.l. 18/20 impongono di precisare in tema di udienze prefallimentari che: 1) non possa, avendo il debitore la possibilità di comparire personalmente, essere adottata la modalità telematica di udienza; 2) i termini, a mente dei principi resi da SU 1418/2012, a comparire non siano liberi; 3) le notifiche eseguite prima del 15.04.20 si intendano eseguite dal 16.4, *dies a quo non computatur* e quindi, siccome il 15esimo giorno cadrebbe di venerdì 1 maggio, le prime udienze debbano essere fissate da lunedì 4 maggio (ovvero se del caso immediatamente rifissate).

In tale ottica si precisa che prima del 4.05.20 potrebbero trattarsi solo i procedimenti prefallimentari in relazione ai quali o sia evidente o sia segnalata dal creditore l'urgenza (ad esempio in caso di cancellazioni, revocatorie e consolidamenti), se del caso con abbreviazione dei termini.

### **1.10 APPOSIZIONE DEI SIGILLI E INVENTARIO:**

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 15 aprile 2020.

Le attività di inventario sino al 15.4.2020 sono sospese salvo qualora siano prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, l.f., ovvero salvo quando dal ritardo possa derivare concreto pregiudizio all'interesse dei creditori". Ciò non di meno il professionista dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 15 aprile 2020.

### **1.11 ATTIVITÀ DI STIMA DEI BENI:**

L'esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell'attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili.

Sino alla data del 15.4.2020 il Perito Estimatore deve ritenersi comunque esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso la cancelleria fallimentare.

Sino alla data del 15.4.2020 sarà esonerato dallo svolgere accesso presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del Giudice Delegato e comunque sempre solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto

assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 15 aprile 2020.

**1.12 VERIFICHE DELLO STATO PASSIVO:**

Le verifiche dello stato passivo sono rinviate con decreto del G.D. a data successiva al 15.4.2020

**1.13 UDIENZA APPROVAZIONE RENDICONTO**

**Sono sospese le udienze di approvazione del rendiconto fino al 15.04.2020.  
Potranno essere rifissate in modalità telematica.**

**1.14 PUBBLICAZIONE SUL SITO – ANNOTAZIONE IN CALCE AGLI AVVISI DI VENDITA**

Si ringrazia la società Aste Giudiziarie In Linea Spa, convenzionata con gli uffici giudiziari del distretto di Salerno, anche per la pubblicazione sul sito del Tribunale delle due circolari odierne e soprattutto per l'annotazione qui disposta dai Giudici della sospensione in calce agli avvisi di vendita già da loro pubblicati.

Per gli avvisi altrimenti pubblicati l'onere dell'annotazione sul pvp ricade sul soggetto che ha fatto la pubblicazione su richiesta del professionista incaricato.

Si ringrazia tutti per la collaborazione

Salerno 19.03.20

Giorgio Jachia  
Presidente di Sezione